



Presidenza del Consiglio dei ministri
CONFERENZA UNIFICATA

Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 9 agosto 2023, n. 111, sullo schema di decreto legislativo recante “Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi”.

Rep. atti n. 72/CU del 27 giugno 2024.

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta del 27 giugno 2024:

VISTO l'articolo 1, comma 2, della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante “Delega al Governo per la riforma fiscale”, a norma del quale gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, ove suscettibili di produrre effetti nei confronti delle Regioni e degli enti locali, alla Conferenza unificata per il raggiungimento dell'intesa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da acquisire entro trenta giorni, decorsi i quali il Governo può comunque procedere;

VISTO l'articolo 11 della citata legge n. 111 del 2023, rubricato “Principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina doganale”;

VISTO il successivo articolo 20, rubricato “Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale”;

VISTA la nota prot. DAGL n. 5624 del 12 giugno 2024, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 10283, con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso, ai fini dell'acquisizione dell'intesa nella sede di questa Conferenza, lo schema di decreto legislativo in oggetto, approvato in esame preliminare nella riunione del Consiglio dei ministri del 26 marzo 2024, corredato delle prescritte relazioni e munito del “VISTO” del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTA la nota prot. DAR n. 10407 del 14 giugno 2024, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso lo schema di decreto legislativo in oggetto, unitamente alle citate relazioni, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, nonché alle amministrazioni statali interessate, con contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 20 giugno 2024;

CONSIDERATO che, nel corso della seduta del 27 giugno 2024 di questa Conferenza:

- le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole all'intesa nei termini di cui al documento consegnato in seduta che, allegato al presente atto (allegato 1), ne costituisce parte integrante;
- l'ANCI ha espresso l'avviso favorevole all'intesa;
- l'UPI ha espresso l'avviso favorevole all'intesa;

ACQUISITO l'assenso del Governo;



Presidenza del Consiglio dei ministri
CONFERENZA UNIFICATA

SANCISCE INTESA

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 9 agosto 2023, n. 111, sullo schema di decreto legislativo recante "Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi".

Il Segretario
Cons. Paola D'Avena

Il Presidente
Ministro Roberto Calderoli

27/6/2024



24/77/CU01/C2

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE
“DISPOSIZIONI NAZIONALI COMPLEMENTARI AL CODICE DOGANALE
DELL’UNIONE E REVISIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO IN MATERIA DI
ACCISE E DI ALTRE IMPOSTE INDIRETTE SULLA PRODUZIONE E SUI CONSUMI”**

Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 9 agosto 2023, n. 111

Punto 1) O.d.g. Conferenza Unificata

Le Regioni e le Province autonome sono chiamate ad esprimere l’intesa in Conferenza Unificata sugli schemi di decreti legislativi ai sensi del comma 2, dell’articolo 1, della legge 111/2023, qualora vi siano effetti finanziari sui bilanci degli enti territoriali.

Lo schema di decreto legislativo interviene, tra l’altro, sull’art. 40 del TUA modificando l’attuale comma 5 (nel nuovo testo diviene comma 6) disposizione riservata al gas naturale, nella parte relativa alla sanzione, già oggetto di depenalizzazione per effetto del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, (art. 1, comma 6) procedendo, al contempo, a eliminare il limite massimo della sanzione previsto.

In linea con quanto effettuato per gli altri prodotti energetici sottoposti ad accisa, viene ampliata la sfera di operatività dell’illecito amministrativo, aumentando la soglia di efficacia da 5.000 a 10.000 metri cubi di prodotto.

La modifica non incide sull’addizionale regionale all’accisa sul gas naturale (ARAGAN).

D’altro canto, lo schema di decreto legislativo si occupa di attuare l’art. 11 (*Principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina doganale*) e l’art. 20 (*Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale*) della legge delega n.111/2023.

Per questo schema di decreto legislativo, **non si ravvisano, conseguentemente, impatti finanziari sui bilanci delle Regioni e delle Province autonome.**

Pertanto, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole all’intesa.

Roma, 27 giugno 2024